

## Risposta n. 108

**OGGETTO:** Qualificazione della cessione di beni strumentali dai Gestori Uscenti al Gestore Entrante, affidatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale, nell'ambito del territorio regionale, come cessione di beni soggetta ad IVA e non come cessione di ramo d'azienda soggetta ad imposta di registro.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

### QUESITO

La Regione xxx (di seguito "*Istante*"), con riferimento al servizio di Trasporto Pubblico Locale (di seguito "*TPL*") affidato dalla Regione in concessione, chiede chiarimenti sulla qualificazione delle operazioni di trasferimento dei «*beni essenziali*» da parte degli ex concessionari a favore del nuovo affidatario del servizio, effettuate in ottemperanza alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42.

L'*Istante* rappresenta che nel territorio della Regione, il servizio pubblico di trasporto su gomma, fin dagli anni '90, è stato affidato, su concessione della Regione, a circa 14 aziende di trasporto (di seguito anche "*Gestori Uscenti*") che lo hanno gestito in maniera frammentata e differenziata a livello locale.

Per garantire una gestione ottimale del servizio, al fine di superare la frammentazione territoriale, la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 ha modificato l'assetto delle competenze istituzionali in materia di trasporto pubblico locale,

prevedendo la concessione del servizio ad un unico gestore (di seguito anche "*Gestore Entrante*") ad esito di una gara pubblica a livello europeo (secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1370/2007).

La suddetta gara è stata indetta nel corso del 2013, nel rispetto della normativa vigente in materia (all. 1 della legge regionale n. 42 del 1998 e art. 84 della legge regionale n. 65 del 2010).

In tale contesto giuridico, la Regione ha individuato i c.d. «*beni essenziali*» per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico che i *Gestori Uscenti* devono obbligatoriamente trasferire al nuovo gestore del servizio, concessionario aggiudicatario della pubblica gara, per espressa disposizione normativa. Si tratta di autobus, immobili (depositi, uffici, biglietterie) ed altri beni (arredi, etc.).

L'*Istante* evidenzia, che ciascuno dei *Gestori Uscenti* ha indicato, tra i propri beni, quelli rientranti nel perimetro di gara specificando, per ogni bene, il titolo in base al quale li avrebbe messi in disponibilità del nuovo *Gestore Entrante*.

Con specifico riferimento agli immobili, alcuni di essi hanno chiarito che avrebbero alienato i singoli beni secondo il valore delle perizie giurate depositate in sede di gara, mentre altri hanno indicato la locazione come titolo per la messa a disposizione dei beni stessi.

L'*Istante* precisa che molti tra i beni rientranti nel perimetro di gara sono stati acquisiti dai *Gestori Uscenti*, nel corso degli anni, con contributi pubblici.

La gara, a cui, tra gli altri, hanno partecipato tutti i *Gestori Uscenti*, è stata aggiudicata nel 2015 dalla Società ALFA S.p.A. (di seguito "*ALFA*").

I *Gestori Uscenti*, all'esito della gara, hanno contestato molteplici profili della procedura dinanzi alla giustizia amministrativa, dando vita ad un lungo contenzioso in tema di legittimità dell'aggiudicazione del servizio di trasporto ad *ALFA*. Tuttavia, né in corso di gara né nei vari gradi di giudizio, gli stessi non hanno mai contestato il perimetro di gara mettendo in discussione che poteva trattarsi anziché di "cessione di singoli beni", di "cessione d'azienda".

In prossimità della stipulazione del contratto di trasferimento dei beni strumentali essenziali ad *ALFA*, quale concessionario legittimo (riconosciuto tale anche in sede giudiziaria), alcuni tra i *Gestori Uscenti* hanno presentato all'Agenzia delle Entrate delle istanze di interpello, tutte di analogo tenore e contenuto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), legge 27 luglio 2000, n. 212, ponendo il dubbio sulla qualificazione, sul piano fiscale, della fattispecie descritta, ovvero se si tratti di cessione di beni o di cessione di azienda.

Con l'istanza in esame, l'*Istante* chiede il medesimo chiarimento circa la qualificazione del predetto trasferimento dei «*beni essenziali*», come definiti dalla legge regionale n. 42 del 1998 ed individuati specificamente nel bando di gara, dai *Gestori Uscenti* all'attuale concessionario del servizio, risultato aggiudicatario della gara.

Al riguardo, l'*Istante* evidenzia che tale trasferimento è reso obbligatorio dalla normativa vigente in materia, nello specifico dall'articolo 15, comma 3, della citata legge regionale n. 42 del 1998 che stabilisce che «*Il contratto di servizio prevede l'obbligo del gestore uscente di trasferire al nuovo gestore, al termine del contratto, i beni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c)*» ovvero «*gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, essenziali per l'effettuazione del servizio*». Inoltre, continua la norma, «*Per tale trasferimento è corrisposto un prezzo ragguagliato al valore di mercato dei beni stessi. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo fra le parti sul corrispettivo, nelle more della definizione giudiziale della controversia sul loro valore, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo gestore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato dall'ente competente, nonché dietro prestazione di idonee garanzie per il pagamento di un eventuale conguaglio. Per i beni di proprietà di terzi è garantito, ove non escluso dal contratto tra gestore e terzo, il subentro del nuovo gestore alle stesse condizioni, per tutta la durata del rapporto in atto*». Al comma 5, l'articolo 16 afferma altresì che «*il bando di gara prevede l'obbligo per l'aggiudicatario di acquisire i beni di cui al comma 2 lettera c)*».

*Il trasferimento avviene a titolo di proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente».*

Dunque, il trasferimento avente ad oggetto tali beni strumentali non è deciso dalle parti, né oggetto di una specifica contrattazione tra le parti della compravendita, ma dovuto per legge. Come previsto dalla norma anzi citata, nel caso di mancato accordo tra le parti, così come è avvenuto nel caso concreto, è la Regione stessa ad attribuire, sebbene in via provvisoria, un prezzo per ciascun bene, tenendo conto del proprio valore di mercato.

Il *Gestore Entrante* ALFA subentra, inoltre, nei contratti di locazione dei beni immobili strumentali essenziali all'attività di trasporto ai *Gestori Uscenti*, senza che sia dovuto alcun corrispettivo a fronte di tale subentro.

Gli articoli 18 e 18-*bis* della legge regionale n. 42 del 1998 disciplinano, inoltre, l'obbligo di trasferimento dei dipendenti dai *Gestori Uscenti* ad *ALFA*, avendo gli stessi lavoratori titolo a conservare l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere.

L'*Istante* precisa che, oltre agli anzidetti «*beni essenziali*», ai contratti di locazione/noleggio di immobili/autobus e ai dipendenti, nessun altro rapporto giuridico, attivo o passivo, o altro bene viene ceduto ad *AFLA* e restano comunque esclusi i soggetti che rivestono nell'azienda ruoli apicali e di *management* che non saranno trasferiti al nuovo gestore.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Secondo l'*Istante*, le descritte operazioni di cessione dei c.d. «*beni essenziali*» dai *Gestori Uscenti* al nuovo *Gestore Entrante*, affidatario del servizio di TPL nell'ambito del territorio regionale, devono necessariamente essere qualificate come cessioni di beni soggette ad IVA ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e

non come cessione di azienda.

Secondo l'*Istante*, le motivazioni di tale soluzione sono molteplici e si possono così sintetizzare:

- il trasferimento dei beni da un gestore all'altro non avviene per libera volontà delle parti (gestore uscente e gestore entrante), ma è obbligatorio per legge (cfr. artt. 15 e 16 della legge regionale n. 42 del 1998) ed è legato alla natura di «*beni essenziali*» per il servizio pubblico, come individuati in sede di gara, in quanto gravati da vincolo di destinazione al servizio pubblico (*ex* articolo 20-*bis* legge n. 42 del 1998). A tale obbligo non possono sottrarsi i concorrenti l bando della gara pubblica per l'affidamento del servizio di TPL;

- la Regione ha fissato i valori dei singoli «*beni essenziali*» ricorrendo ad un provvedimento di carattere autoritativo emesso prima dell'indizione della gara, il Decreto dirigenziale n. 3462 del 2 settembre 2013 che ha approvato le "*Linee guida per la valutazione dei beni nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di tpl nel lotto unico regionale*". Tali Linee guida hanno stabilito i criteri per la valorizzazione del prezzo di trasferimento delle singole categorie di beni (I - Beni mobili, II - Beni immobili, III - Altri

beni), fondato sul valore attuale di mercato stabilito con perizia giurata, al netto dei contributi pubblici non ammortizzati e, per i bus, tenendo conto anche di un indice di deprezzamento convenzionale. Quindi, il valore è determinato per ogni singolo bene oggetto di cessione sulla base di apposite perizie, nel bando di gara, in un momento antecedente alla cessione;

- *ALFA* acquisisce solo tali «*beni essenziali*» e non subentra nella generalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che hanno interessato i *Gestori Uscenti* nelle vesti di cedenti. A titolo esemplificativo, *ALFA* non subentra nei contratti stipulati dai *Gestori Uscenti* con i propri fornitori. *ALFA* è dotata di un'organizzazione propria ed assolutamente distinta da quella del cedente; soprattutto *ALFA* non subentra nei contratti di servizio pubblico di trasporto facenti capo ai *Gestori Uscenti*, ma svolgerà

il servizio di trasporto pubblico in netta cesura rispetto alla precedente gestione precedente, avendo vinto la relativa gara pubblica ed andando pertanto a stipulare un nuovo, autonomo e differente contratto di servizio pubblico, quale gestore unico sull'intero territorio regionale. Non c'è, dunque, alcuna identità o sovrapposizione del servizio svolto dai precedenti Gestori con quello che sarà svolto da *ALFA*;

- esiste una conflittualità, sfociata in contenzioso, tra le parti circa la valutazione dei beni ceduti dai *Gestori Uscenti*, che ha richiesto l'intervento della Regione. Tale circostanza non è di certo tipica di un'operazione di cessione di azienda, in cui il prezzo è concordato dalle parti in misura complessiva prima del trasferimento;

- i «*beni essenziali*» al servizio di trasporto acquistati da *ALFA*, allo scadere della concessione, dovranno essere a loro volta obbligatoriamente ceduti al futuro concessionario secondo le medesime disposizioni di legge e come disposto dalle condizioni contrattuali.

Tali considerazioni sono confermate nel parere reso dall'Avvocatura della Regione del XX.XX.2020 prot n. YYYY, in cui si chiariscono le ragioni per cui il trasferimento di «*beni essenziali*» del servizio di TPL è stato inquadrato come "cessione di beni" e non come "cessione di azienda", diversamente da quanto fatto in altre occasioni.

Secondo l'*Istante*, i «*beni essenziali*» ceduti nella fattispecie descritta non costituiscono complessi aziendali nell'accezione civilistica del termine, venendo a mancare, nel caso di specie, l'organizzazione che costituisce l'elemento qualificante dell'azienda anche sulla base dei criteri emergenti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi in materia. Infatti, i beni trasferiti risultano privi della necessaria interconnessione ed interfunzionalità da renderli idonei allo svolgimento di un'attività produttiva. I beni ceduti non sono in grado,

da sé, a garantire l'autonomia e l'autosufficienza necessarie allo svolgimento dell'attività d'impresa che, infatti, *ALFA* dovrà riorganizzare completamente anche alla luce della necessaria ristrutturazione del servizio di TPL che passa da una gestione

parcellizzata a livello locale ad un'unica gestione a livello regionale.

Infine, con una memoria presentata spontaneamente, l'*Istante* ha evidenziato ulteriormente che in sede di gara nessuna indicazione è stata fornita dalla Regione, o richiesta ai concorrenti in sede di offerta, riguardo la valorizzazione dei beni quale "complesso aziendale", né tantomeno sull'assunzione di obblighi diversi dall'acquisto dei beni, con esclusione di qualsiasi successione nei rapporti attivi e passivi. Tra i documenti di gara sono stati forniti solo gli elenchi dei singoli beni con relativa specifica valorizzazione

ed allegata perizia giurata, mentre nessuna documentazione è stata fornita ai concorrenti riguardo la situazione aziendale, o la consistenza di debiti e crediti afferenti le aziende o la copia dei bilanci, documentazione che sarebbe stata necessaria nel caso in cui l'oggetto di cessione fosse stato il compendio aziendale.

Al riguardo, a tutela della *par condicio* e del regolare svolgimento della gara pubblica, nessun onere aggiuntivo e non previsto dagli atti di gara potrebbe mai essere imposto ai concorrenti di una pubblica gara. Dunque nessun onere, ulteriore al pagamento del prezzo dei singoli beni come, per ciascuno di essi, stabilito in sede di gara in base alle suddette Linee guida, sarebbe legittimo richiedere al concessionario aggiudicatario della gara, pena l'alterazione delle condizioni di gara. Nei PEF presentati in sede di gara ciascuno dei concorrenti ha inserito gli oneri di acquisto e finanziari connessi alle compravendite di beni (soggette ad IVA con relativa imposizione fiscale fissa) e non riguardo ad

ipotetica cessione di azienda (con relativa imposizione fiscale proporzionale).

Ciò trova conferma nella disciplina regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), emessa in materia di gare per l'affidamento di servizi pubblici di trasporto, che pone una disciplina chiara e cogente riguardante la cessione dei beni essenziali in caso di subentro di un nuovo gestore (senza mai alcun riferimento alla cessione di azienda). Nella delibera dell'ART n. 49 del 2015, infatti, il riferimento è esclusivamente ai beni strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio che, ai

fini della pubblicazione nei bandi di gara, devono essere individuati dall'ente affidante valorizzati secondo i criteri precisati all'interno della stessa delibera che richiamano il valore di mercato.

Infine, secondo l'*Istante*, l'introduzione della cessione di azienda negli atti di gara e negli atti regolatori dell'Autorità di settore determinerebbe un grave ostacolo alla concorrenza in quanto costituirebbe una barriera all'ingresso di nuovi operatori che sarebbero assoggettati ad oneri economici e oneri valutativi più consistenti in connessione all'acquisto dei azienda mentre, come indicato dalla legislazione comunitaria e costantemente ribadito dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, gli oneri connessi alle barriere d'ingresso devono essere contenuti e limitati a quanto essenziale ed indispensabile all'esecuzione del servizio pubblico, per evitare ostacoli alla concorrenza ed al commercio

intracomunitario nel settore dei servizi pubblici. L'oggetto della gara rimane il servizio pubblico, con obbligazione accessoria di acquisire la disponibilità (a vario titolo giuridico) dei beni limitatamente a quelli considerati come "*indispensabili ed essenziali*", oltre al personale ugualmente indispensabile, secondo la nota clausola sociale - volta alla tutela dell'occupazione - adottata per legge in molti settori degli appalti pubblici. Un diverso orientamento costituirebbe un danno rilevante al sistema delle gare pubbliche per l'affidamento

dei servizi, ove si dovesse teoricamente imporre, di volta in volta, un acquisto di aziende.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il parere richiesto dall'*Istante* in relazione alla qualificazione dei trasferimenti in esame non può prescindere dal contesto legislativo e regolamentare che contraddistingue la fattispecie rappresentata.

Al riguardo, è necessario evidenziare che le cessioni in argomento, pur essendo



poste in essere tra società private, avvengono in un contesto di tipo pubblicistico dal momento che tali società sono (ovvero sono state) concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale disciplinato dalla legge regionale n. 42 del 1998.

Tale legge regionale, infatti, impone ai *Gestori Uscenti* l'obbligo di cedere al *Gestore Entrante*, al termine della concessione, i «beni essenziali», individuati nella medesima legge.

In particolare l'articolo 15, comma 3 della legge regionale n. 42 del 1998 stabilisce che «*Il contratto di servizio prevede l'obbligo del gestore uscente di trasferire al nuovo gestore, al termine del contratto, i beni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c)*» ovvero «*gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, essenziali per l'effettuazione del servizio*».

L'articolo 16, comma 3 individua i predetti beni essenziali:

- a) il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto;*
- b) le infrastrutture di via;*
- c) i depositi;*
- d) le officine, nel caso di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la definizione dei lotti di gara;*
- e) le aree destinate a servizi di stazione ferroviaria;*
- f) le autostazioni;*
- g) gli impianti di fermata.»*

Al riguardo, inoltre, è necessario evidenziare che sui predetti beni, quando acquisiti con finanziamenti pubblici, grava il vincolo di destinazione di cui all'articolo 20-bis della medesima legge regionale che dispone che «*I beni, sia mobili che immobili, strumentali alla effettuazione del servizio di trasporto pubblico acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 20, sono gravati dal vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale. Tali beni non possono essere ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non alle condizioni di cui alla presente legge*».

L'articolo 2555 del Codice civile qualifica l'azienda come «*il complesso dei beni organizzato dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*».

Con varie pronunce, l'Amministrazione finanziaria ha accettato la definizione civilistica, chiarendo, altresì, che il termine "*azienda*" deve essere inteso in senso ampio, comprensivo anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'azienda. Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, quindi quale *universitas* di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa (cfr. tra le altre, circolare 19 dicembre 1997, n. 320).

Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene l'azienda un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individuando nell'organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale (tra le altre, cfr. Cass. SS.UU. 5 marzo 2014, n. 5087).

Nell'ambito della cessione d'azienda, la Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Si può, dunque, affermare che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (così, da ultimo, anche Cass., Sez. V civ., 11 maggio 2016, n. 9575, che ha confermato Cass. n. 21481 del 9 ottobre 2009; Cass. n. 1913 del 30 gennaio 2007).

A prescindere dalla circostanza che si voglia ritenere l'azienda come *universitas rerum, iuris o facti*, è necessario identificare i fattori rivelatori dell'esistenza della medesima. Questi ultimi si possono individuare nella "*organizzazione*", nei "*beni*" e nel loro fine "*per l'esercizio dell'impresa*"; si tratta, dunque, di una coesione unitaria di

elementi - non solo, dunque, "*beni*" ex articolo 810 del Codice civile- funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, caratterizzati dall'essere destinati ad un fine comune, l'esercizio dell'impresa.

Ciò implica che non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di "*beni*", in sé e per sé stesso considerato, ma anche i "*legami*" giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.

In altri termini, al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo d'azienda, "*quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività d'impresa, autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività"* (cfr. Cass. n. 21481 del 2009).

Ciò posto, nel caso di specie, le cessioni in argomento hanno ad oggetto autobus, attrezzature varie, immobili ceduti o dati in locazione. Le cessioni da parte dei singoli *Gestori Uscenti* non sono, ovviamente, identiche tra loro né dal punto di vista della "quantità" dei beni ceduti che della loro composizione.

Come illustrato, si tratta di beni vincolati dalla legge regionale al servizio del TPL, nel senso che tali beni sono destinati allo svolgimento dell'attività di TPL oggetto del contratto di servizio in concessione. In altri termini, l'utilizzo di tali beni è strettamente connesso ed intrinsecamente collegato alla titolarità giuridica del contratto di concessione che,

quindi, costituisce l'elemento necessario ad assicurarne la loro funzionalizzazione all'esercizio del servizio di TPL.

In tal senso, la circostanza che il soggetto cedente non sia titolare del suddetto contratto di servizio pregiudica certamente la rilevanza, nel caso in esame, dell'elemento organizzativo e funzionale dei beni all'esercizio dell'attività di trasporto

pubblico locale.

Con specifico riferimento ai dipendenti è necessario richiamare gli articoli 18 e 18-*bis* della legge n. 42 del 1998 che disciplinano l'obbligo di trasferimento dei dipendenti nei casi di cessazione dal servizio del vecchio gestore. L'articolo 18 stabilisce che *«il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'articolo 26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario»* e l'articolo 18-*bis* nel disciplinare la

procedura per il trasferimento del personale prevede che *«Gli enti affidanti, non appena reso noto l'atto con cui si determinano i lotti da mettere a gara, effettuano una ricognizione, per quantità e tipologia del personale dei vari settori aziendali collegati al trasporto pubblico locale da attribuire a ciascun nuovo lotto. I risultati di tale ricognizione, che deve assicurare la piena tutela occupazionale, sono comunicati alle imprese e alle organizzazioni sindacali di categoria»* e che *«L'impegno all'assunzione del personale (...) è sancito sulla base di espressa previsione del bando di gara»*.

La *ratio* di tali previsioni, come chiarita anche nel parere dell'Avvocatura della Regione del XX.XX..XX prot n. YYYY risiede nella necessità di *«garantire la salvaguardia occupazionale nel cambio dell'appalto»*.

Al riguardo, è possibile separare, da un punto di vista concettuale, il trasferimento dei dipendenti dalla cessione di *«beni essenziali»*, in quanto rispondente a logiche diverse dalla necessità di consentire l'espletamento del servizio in concessione e che trovano le loro radici nel R.D. n. 148 del 1931.

In effetti, la necessità di garantire la salvaguardia occupazionale nella fattispecie in esame trova la sua fonte non già nella libera contrattazione delle parti bensì nelle disposizioni di legge che regolamentano il settore del trasporto pubblico locale ed il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto di servizio.

Sul punto, merita rilievo anche l'articolo 15, comma 1, della citata legge regionale n. 42 che stabilisce *«I servizi programmati sono regolati da contratto di*

*servizio, da stipulare nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19, d.lgs. 422/1997. La violazione dell'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferroviari, di cui all' articolo 19, comma 3, lettera l) d.lgs. 422/1997 , nonché il mancato rispetto, all'atto del subentro, delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, costituiscono causa di risoluzione del contratto».*

Tali conclusioni risultano adeguatamente supportate dagli atti trasmessi in sede di presentazione dell'istanza e dalla documentazione prodotta successivamente, e, in particolare dal citato parere dell'Avvocatura.

Ed infatti, oltre al chiaro tenore letterale delle disposizioni normative di riferimento, può attribuirsi un significativo peso alla circostanza - evidenziata dalla Avvocatura regionale - che " *la Regione, laddove abbia inteso procedere nella cessione di un'azienda, lo ha chiaramente indicato già negli atti di gara, come, ad esempio, nella gara finalizzata all'alienazione della società XXXXX. In quell'occasione l'avviso di gara individuava la cessione d'azienda quale oggetto della gara, unitamente all'affidamento del servizio; nella data room messa a disposizione dei concorrenti era reperibile una due diligence e venivano messi a disposizione tutti i bilanci e gli altri documenti contabili della società nonché tutti i contratti passivi (assicurazioni e noleggi, crediti e debiti). Tali elementi sono del tutto assenti nella gara in oggetto, dove la Regione ha dato attuazione alla previsione normativa individuando, secondo la scelta dei gestori uscenti, i singoli beni da trasferire al nuovo gestore, in quanto beni essenziali, cioè non sostituibili e non duplicabili a costi socialmente sostenibili.*

*Che il trasferimento riguardi singoli beni individuati come essenziali per il servizio, trova conferma, da ultimo, anche nella recente delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 154/2019, che, nel dettare gli indirizzi per le gare nel settore del trasporto pubblico locale, prevede la vendita dei beni, senza obbligo per la stazione appaltante di mettere a disposizione dei concorrenti i libri contabili delle società che gestiscono il servizio.*

*Coerentemente a tale impostazione, negli atti di gara non vi è alcuna previsione di garanzie per le passività delle azienda uscenti a favore del nuovo gestore, in conformità a quanto previsto dall'art. 2560 c.c., passività, peraltro, lo si ripete, non individuate negli atti di gara".*

Alla luce delle specifiche disposizioni normative sopra richiamate, della documentazione concernente il bando di gara per la concessione del servizio di TPL della Regione esaminata e del contesto pubblicistico in cui si svolgono le cessioni in esame, si può ritenere che nel caso di specie oggetto di cessione non sia un'azienda bensì singoli beni.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**